



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Fasc. N. 1770/89

FONTANA GERMANO

N. MILANO IL 12-12-1953

SI TRASMETTE

- Istanza di estinzione pena
- Revoca dell'ord. di esecuzione del 22.9.04
- Stato esecutivo
- Certificato finale
- Copie sentenze



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Milano
UFFICIO ESECUZIONE**

1770/89 R. Es.

Il Pubblico Ministero,
Letta l'istanza depositata dal difensore ed esaminati gli atti del fascicolo
dell'esecuzione

OSSERVA

Effettivamente Fontana Germano è stato condannato con la sentenza della Corte
d'Assise d'Appello in data 8.6.83 irrevocabile dal 20.12.84 ad anni undici mesi tre di
reclusione.

Cionondimeno , ai fini del calcolo del tempo occorrente per il maturarsi della
prescrizione, in caso di concorso di reati, "si ha riguardo a ciascuno di essi, anche se
le pene sono state inflitte con la medesima sentenza".

Pertanto la pena sulla quale va effettuato il calcolo è la pena base inflitta per il reato
più grave, ovvero anni sette di reclusione. Stabilendo poi , come insegna la
Cassazione (sent. Cass.4.2.98 CP 99, 1124;sent. Cass.28.1.00 CP 00, 3307), il dies a
quo alla data del 28 ottobre 1989, data in cui è divenuta definitiva la seconda
sentenza ricompresa nell'unico reato continuato, si arriva al 28 ottobre 2003 quale
data in cui la prescrizione è maturata.

P.Q.M.

Revoca l'ordine di esecuzione di pene concorrenti n.1770/89 emesso da questa
Procura il 30.11.96 e dispone l'immediata trasmissione alla Procura Generale di
Milano per l'inoltro al Ministero della Giustizia.

Milano 22 Settembre 2004

Il Sost. Procuratore della Repubblica
Dr. ssa Maria Chiari

N. 1770/89



Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Milano
UFFICIO ESECUZIONE
Dott.ssa MARIA FRANCESCA CHIURI
Tel. 02.54334019

ALLA CORTE D'ASSISE
~~Al Tribunale Ordinario di Milano~~
Ufficio Incidenti di Esecuzione

Il P.M.

Visto il provvedimento del 22 settembre 2004 con il quale è stato revocato l'ordine di esecuzione n.1770/89 per le ragioni ivi indicate

CHIEDE

Che il Giudice dell'Esecuzione dichiari l'estinzione della pena.

Milano 23 settembre 2004

Il P.M.
Maria Francesca Chiuri -Sostituto

CASELLARIO GIUDIZIALE

N.19542/0007-0672 CERTIFICATO CONTROLLO
POS.0361950
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

Al nome di COGNOME: FONTANA NOME: GERMANO

NATO IL 4/12/1953 IN MILANO (MI)

SULLA RICHIESTA DI: AUTORITA' GIUDIZIARIA
PER USO: GIUSTIZIA PENALE (Art.21 comma 1 D.P.R.14/11/2002, N.313)

SI ATTESTA CHE NEL CASELLARIO DI MILANO RISULTA:

8/6/1983 SENTENZA CORTE ASSISE APPELLO MILANO IRREV.IL
20/12/1984
PARZ.RIFORMA SENT. 27/5/1981 CORTE ASSISE MILANO
LA CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO IN DATA 20/12/1984
1) FORMAZIONE DI BANDA ARMATA CONTIN. IN CONCORSO ART.
81,110,306 N.2 C.P. (REATO COMM.NEL 1979)
2) ISTIGAZIONE A COMMITTERE DELITTI CONTRO LA PERSONA-
LITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO CONTIN. IN CONCORSO
ART.81,110,302 C.P. (REATO COMM.NEL 1979)
3) ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA CONTIN. IN CONCORSO ART.81,
110,270 C.P. (REATO COMM.NEL 1979)
4) VIOLAZIONE DELLE NORME SUL CONTROLLO DELLE ARMI,DEL-
LE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI CONTIN. IN CONCORSO
ART.21 L. 18/4/1975 N.110,112 N. 1,61 N.2 C.P
(REATO COMMESSO IL 9/7/1979)
5) VIOLAZIONE DELLE NORME SUL CONTROLLO DELLE ARMI,DEL-
LE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI CONTIN. IN CONCORSO
ART.23 L. 18/4/1975 N.110,112 N. 1,61 N.2 C.P.
(REATO COMMESSO IL 9/7/1979)
6) VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLE
ARMI CONTIN. IN CONCORSO ART.2 L. 2/10/1967 N.895,
112 N. 1,61 N.2 C.P. (REATO COMMESSO IL 9/7/1979)
7) RICETTAZIONE CONTIN. IN CONCORSO ART.81,110,648,112
N.1,61 N.2 C.P. (REATO COMMESSO IL 9/7/1979)
RIT.LA CONTINUAZ.TRA I REATI DI CUI AI PUNTI 1) 2)
3) 4) 5) 6) E 7) ANNI 11 DI RECLUSIONE CONDONATI ME-
SI 1 DI RECLUSIONE AI SENSI DEL D.P.R. 18/12/1981 N.
744
INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI
INTERDIZIONE LEGALE PER LA DURATA DELLA PENA
LIBERTA'VIGILATA PER ANNI 3
- CON DECLARATORIA CORTE ASSISE APPELLO MILANO IN
DATA 16/7/1990 CONDONATI ANNI 1 DI RECLUSIONE AI
SENSI DEL D.P.R. 16/12/1986 N.865
13/12/1988 SENTENZA CORTE ASSISE MILANO IRREV.IL 28/10/1989
IN DATA 16/10/1989 CORTE ASSISE APPELLO MILANO DI-

***** CERTIFICATO N. 19542 DEL 21/9/2004 (SEGUE) *****

PAG. 01/02 (N.RO DEC. = 02 N.RO RIGHE = 36)

C A S E L L A R I O G I U D I Z I A L E

N.19542/0007-0672 C E R T I F I C A T O C O N T R O L L O
POS.0361950
P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A P R E S S O I L T R I B U N A L E D I M I L A N O

Al nome di COGNOME: FONTANA NOME: GERMANO

NATO IL 4/12/1953 IN MILANO (MI)

SULLA RICHIESTA DI: AUTORITA' GIUDIZIARIA
PER USO: GIUSTIZIA PENALE (Art.21 comma 1 D.P.R.14/11/2002, N.313)

SI ATTESTA CHE NEL CASELLARIO DI MILANO RISULTA:

CHIARA INAMM.L'APPELLO

1)VIOLAZIONE DELLE NORME SUL CONTROLLO DELLE ARMI,DEL-
LE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI CONTIN. IN CONCORSO
ART.21 L. 18/4/1975 N.110,61 N. 2,62 BIS C.P. (REATO
COMM.NEL 1979)

2)VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SULLE ARMI. MUNIZIONI,
AGGRESSIVI CHIMICI E CONGEGNI MICIDIALI CONTIN. IN
CONCORSO ART.9,12,14 L. 14/10/1974 N.497 ,61 N.2,62
BIS C.P. (REATO COMM.NEL LUGLIO DEL 1979)

3)RAPINA CONTIN. IN CONCORSO ART.81,110,628 COMMA 1-3
N.1,62 BIS C.P. (REATO COMMESSO IL 5/7/1979)

RIT.LA CONTINUAZ.TRA I REATI DI CUI AI PUNTI 1) 2) E
3) MESI 3 DI RECLUSIONE - PENA AGGIUNTA IN CONTINUA-
ZIONE A QUELLA DI CUI ALLA CONDANNA 8/6/1983

7/5/1991

PROVVEDIMENTO PROC.RE REP.TRIB. MILANO

CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON LE DECISIONI 8/6/1983
- 13/12/1988

DETERMINATA LA PENA DA SCONTARE IN ANNI 11 MESI 3 DI
RECLUSIONE

- CON DECLARATORIA CORTE ASSISE MILANO IN DATA
15/5/1991 CONDONATI ANNI 2 DI RECLUSIONE AI SENSI
DEL D.P.R. 22/12/1990 N.394

MILANO, 21/9/2004

ESTRATTO DA
DI MAURO ROSAMARIA

STUDIO LEGALE



PROCURA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
DELLA REPUBBLICA
MILANO

R.G. ESECUZIONE N° 1770.89

PROVVEDIMENTO DI ESECUZIONE DI PENE CONCORRENTI
NEI CONFRONTI DI CONDANNATO IN STATO DI LIBERTÀ
- art. 663 c.p.p. -

Visti gli atti di esecuzione a carico di FONTANA GERMANO
nato a Milano

il 4.12.53


residente *Viale Sarca 41/A - Mi - AW. F. RANDOLFI - MONZA*
nei confronti del quale risultano pronunciate ed eseguibili le
seguenti sentenze di condanna:

1) 8.6.83 Corte d' Assise d' Appello di
Milano - irrevocabile in data 20.12.84 -
a) art. 306, c.p. - b) art. 302 c.p. -
c) art. 270 c.p. d) art. 21 l. 110/75 -
e) art. 23 l. 110/75 f) art. 2 l. 295/67
- g) art. 648 c.p. anni 11 di r.
comm. sino al 1979 - condonati mesi 1 di
r. ex d.p.r. 744/81 e anni 1 ex d.p.r.
865/86

2) 24.6.86 Corte d' Assise di Appello di
Milano (rif. 28.6.85 Corte d' Assise di
Milano) irr. 18.3.87: a) 628 c.p. - b)
art. 21 l. 110/75 - c) art. 23 l. 110/75
d) artt. 9, 12 e 14 l. 497/74 sino al
luglio 1979 - mesi 6 in continuazione con
sentenza sub 1)

3) 13.12.88 Corte d' Assise di Milano
irr. 28.10.89 - a) art. 21 l. 110/75 - b)
9, 12, e 14 l. 497/74 - c) art. 628 c.p.
- d) art. 23 l. 110/75 in continuazione
con la sentenza sub 1) aumento di mesi 3
di r.

Non convenendo il cumulo giuridico, superiore alla somma delle
singole pene, si deve procedere all' unificazione di queste
sommandole tra loro per specie identica.
Il risultato di tale operazione porta a determinare una pena



complessiva di: anni 11 mesi 9 di r.

Detrazioni: anni 1 e mesi 1 ex d.p.r. 744/81 e 865/86 ed anni 2 ex d.p.r. 394/90

C H I E D E

al Tribunale in sede di dichiarare condonata la pena di anni 2 di reclusione ex d.p.r. 394/90

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 663 comma 2, poiche' l'ultima sentenza di condanna passata in giudicato risulta quella sub 3

si designa d'ufficio l'Avv. BASILIO Luce, Via Boacche 9 - Mi

D E T E R M I N A

la pena residua complessiva che il suindicato condannato deve espiare in forza delle sentenze di cui in premessa in anni 8 e mesi 8 di reclusione

D I S P O N E

pertanto la carcerazione del condannato predetto per l'espiazione della pena di cui sopra;

O R D I N A

a tal fine agli agenti della forza pubblica di assicurarsi della persona del condannato e di condurlo, previa notifica del presente ordine, al piu' vicino istituto di detenzione, trasmettendo a questo Ufficio, con ogni sollecitudine il relativo verbale con la relata di notifica;

M A N D A

alla Segreteria, in Sede, perche' trasmetta il presente ordine, per l'esecuzione, e provveda alla notifica del medesimo al difensore del condannato a mezzo Ufficiale Giudiziario, nonche' per gli altri adempimenti di competenza, nonche' alla trasmissione di copia del presente provvedimento alle autorita' giudiziarie interessate.

7 MAG. 1991

Milano,

IL SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario Sandro RAIMONDI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Milano, 2 - DIC. 1996



Il Funzionario di Cancelleria Dr. Stefano Scandone



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano
- ufficio esecuzione -

N° 1770/89 R Es

STATO DI ESECUZIONE

Con riferimento alla richiesta di cui sopra si certifica che.

FONTANA Germano nato a MILANO (MI) il 04/12/1953, residente e/o domiciliato in ** (**)

È STATO CONDANNATO

con provvedimento di unificazione delle pene concorrenti emesso da questo P M il 07/05/1991 e rettificato il 30/11/1996, con cui viene riconosciuto colpevole dei reati sottospecificati

- A) art 81 C P reato commesso primo semestre 1979
art 110 C P reato commesso primo semestre 1979
art. 21 L. 18/4/75 N 110 reato commesso primo semestre 1979
- B) art 81 CPV C P reato commesso fine 04/79 primi 07/79
art 110 C P reato commesso fine 04/79 primi 07/79
art 9 L. N 497/74 reato commesso fine 04/79 primi 07/79
art 12 L. N 497/74 reato commesso fine 04/79 primi 07/79
art 14 L. N 497/74 reato commesso fine 04/79 primi 07/79
art 61 numero 2 C P. reato commesso fine 04/79 primi 07/79
- C) art 110 C P reato commesso il 05/07/1979
art 628 comma 1 C P reato commesso il 05/07/1979
art 628 comma 3 numero 1 C P reato commesso il 05/07/1979
art 628 comma 3 numero 3 C P reato commesso il 05/07/1979
- D) art 81 CPV C P reato commesso il 05/07/1979 ed in epoca antecedent
art 110 C P reato commesso il 05/07/1979 ed in epoca antecedent
art. 61 numero 2 C P reato commesso il 05/07/1979 ed in epoca antecedent
art 21 L. 110/75 reato commesso il 05/07/1979 ed in epoca antecedent
art. 23 comma 3 L. 110/75 reato commesso il 05/07/1979 ed in epoca antecedent
art 23 comma 4 L. 110/75 reato commesso il 05/07/1979 ed in epoca antecedent
art 14 L. 497/74 reato commesso il 05/07/1979 ed in epoca antecedent
art UNIF VINC CONT. reato commesso il 05/07/1979 ed in epoca antecedent
art 12 L. 497/74 reato commesso il 05/07/1979 ed in epoca antecedent
art. VARI reato commesso vedi cumulo 30/11/96

ALLA PENA DI

8 anni e 2 mesi di reclusione
da cui non risultano detrazioni da operare

LA PENA RESIDUA DA ESEGUIRE È DI

in 8 anni e 2 mesi di reclusione

Annotazioni: Verbale vane ricerche 30/3/1996 Comm Lambrate di Milano Verbale vane ricerche Comm P.S Milano "Greco-Turro" del 3 11 1998 09 02 2001 Verbale Vane ricerche comm to Lambrate -29.03 2001 Vane Ricerche Comm to Greco Turro-IL 22/9/2004 REVOCA DELL'ORDINE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ALLAPROCURA GENERALE SEDE PER L'INOLTRO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IL23/9/2004 RICHIESTA AL G E DI ESTINZIONE DELLA PENA

Milano, 23 settembre 2004

IL CANCELLIERE DI
Rosa Maria Di Marzo

VERBALE PER INCIDENTE DI ESECUZIONE

IN CAMERA DI CONSIGLIO

(Art. 630 C.P.P.)

C O R T E D I A S S I S E

L' anno _____ addì _____ del mese di 1 DIC. 2004 alle ore 9⁴⁵
in Milano nella Camera di Consiglio della 1 Corte d'Assise, avanti alla
Corte stessa composta da:

Dr. <u>Luigi Domenico COPPINI</u>	Presidente
Dr. <u>Enrico SCARLINI</u>	Giudice
Sig. <u>Vincenzo MINNITI</u>	Giudice popolare
Sig. <u>Elisabetta ERBA</u>	" "
Sig. <u>Roberto BORTONI</u>	" "
Sig. <u>Antonio ACOSTA</u>	" "
Sig. <u>Marco L. PASSAROLA</u>	" "
Sig. <u>Marco T. CANTU</u>	" "

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal dr. MONNI
Sostituto Procuratore della Repubblica e con l'assistenza del Cancelliere
Sig. F. FAB, riunita all'uopo per la discussione dell'incidente
di esecuzione proposto da PH
con richiesta in data 23-9-04
avente per oggetto estensione fine

sono comparsi:

FONTANA Gerardo non conf.
all'Avv. F.

Il Signor Presidente dà lettura degli atti dell'incidente.

Viene, quindi, interrogato in ordine all'incidente stesso il Sig. ANGLANOPI

_____ il quale dichiara Si ripete alla
medesima fine espone si assolve

Il Pubblico Ministero conclude:

Si ripete a quanto già espone nel primo scritto

CORTE DI ASSISE DI MILANO

TEL. 02/54333682 – FAX 02/54100730

AVVISO DI FISSAZIONE
D'INCIDENTE D'ESECUZIONE
(Art. 127 Cod. proc. pen.)

R.G. 10/2004 Amn.
R.G. 1170/89 Es.

Il Cancelliere sottoscritto

avvisa


a norma dell'art. 127 c.p.p.:

- 1) il Pubblico Ministero dr. Maria Francesca CHIURI, in sede;
- 2) l'Avvocato Franco GANDOLFI, via Carlo Alberto, 1 MONZA;
- 3) FONTANA Germano, domiciliato c/o lo Studio dell'Avvocato Franco GANDOLFI

Che, con provvedimento del 12.10.2004, il Presidente di questa 1^ Corte di Assise di Milano ha fissato l'udienza del 1°.12.2004 ore 9.30, presso aula 1^ Corte di Assise, per la discussione in camera di consiglio dell'incidente d'esecuzione a seguito della richiesta, avanzata dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzione –, di estinzione della pena

Si avvertono le parti private interessate che alla discussione di cui sopra potranno, volendo, comparire di persona o a mezzo di difensore all'uopo delegato e che hanno facoltà di produrre memorie o documenti a propria difesa.

Milano, 18 ottobre 2004



Il Cancelliere CI
Flavia FABI

REPUBBLICA ITALIANA

La CORTE d'ASSISE di MILANO
SEZIONE PRIMA

ORDINANZA

Letta la richiesta del pm presso il Tribunale di Milano del 23 settembre 2004 con la quale lo stesso chiede venga dichiarata estinta la pena inflitta a Germano FONTANA, posta a base del provvedimento di unificazione delle pene della stessa Procura del 7 maggio 1991, per essere la medesima prescritta;

sentito il difensore in camera di consiglio in data odierna;

rilevato che l'ultima (in ordine cronologico) sentenza di condanna del FONTANA è divenuta definitiva il 28 ottobre 1989 (sentenza della Corte di Assise di Milano del 13 dicembre 1988, con appello dichiarato inammissibile il 16 ottobre 1989) e che pertanto tale data si pone come termine iniziale della prescrizione;

considerato che la condanna complessiva patita dal FONTANA (con la sentenza citata e con la precedente, cui la seconda era stata unita dal vincolo della continuazione, sempre della Corte di Assise di Milano del 27 maggio 1981, come riformata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano dell'8 giugno 1983, irrevocabile il 20 dicembre 1984) va scissa nelle singole pene comminata per i singoli reati ascritti e che pertanto la pena più grave risulta essere quella ad anni 7 di reclusione;

rilevato pertanto che, ai sensi dell'art. 172 c.p. (non ostandovi le preclusioni di cui all'ultimo comma), il termine di prescrizione della pena è di anni 14 a partire dal 28 ottobre 1989 e che pertanto lo stesso, al momento della cattura del FONTANA all'estero, era già decorso (e, a maggior ragione, sono estinte le ulteriori pene detentive).

PQM

Visto l'art. 172 c.p.

dichiara

estinte per prescrizione le pene detentive inflitte a Germano FONTANA con le sentenze sopra citate e ciò nella misura di anni 9 e mesi 3 di reclusione complessivi come risulta dal provvedimento di unificazione pene della Procura presso il Tribunale di Milano del 7 maggio 1991 (anni 11 e mesi 3 di reclusione) come diminuita dall'ordinanza della Corte di Assise di Milano del 15 maggio 1991 (condonati anni due di reclusione).

In Milano il 1 dicembre 2004.

Il Giudice estensore
dott. Enrico Scarlini

Il Presidente
dott. Luigi Domenico Cerqua

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Milano,

- 1 DIC. 2004

IL CANCELLIERE

